

SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: Cappella Civica. Incarico per l'attività di Cantore della Cappella Civica.

tra il Comune di Trieste

e il Signor _____ nato a _____ il _____, residente a _____ in via _____ Codice
Fiscale n. _____, di seguito denominato Cantore,

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) - Il Comune affida al Signor _____, che accetta, l'incarico di Cantore della Cappella Civica di San Giusto, che avverrà a chiamata, con l'osservanza delle disposizioni stabilite dal Regolamento dell'Istituzione medesima.

ART. 2) – L'incarico decorre dal 1° giugno 2018 e scade il 31 luglio 2019.

ART. 3) - Il Cantore potrà essere chiamato, nel periodo decorrente dal 1° giugno 2018 al 31 luglio 2019 dal Direttore della Cappella Civica a suo insindacabile giudizio in relazione alle esigenze dell'attività corale e del programma previsto, con un preavviso di almeno 7 giorni, a partecipare alle celebrazioni liturgiche indicate nell'art. 13 del Regolamento.

Il cantore parteciperà a tutte le prove utili alla sua preparazione specifica.

ART. 4) Il comportamento del Cantore deve corrispondere a serietà professionale ed ispirarsi durante le funzioni al rispetto del servizio liturgico e alle esigenze dell'eventuali riprese radio-televisive.

ART. 5) Il Cantore dovrà confermare, al momento della chiamata, al Direttore la sua partecipazione.

L'eventuale impossibilità di partecipare all'attività programmata dovrà essere comunicata almeno sette giorni prima nel caso di esecuzioni liturgiche e almeno due giorni prima in caso di prove.

ART. 6) Il Cantore deve presentarsi almeno cinque minuti prima dell'inizio delle funzioni ed all'ora fissata per le prove, allontanandosi solo alla loro conclusione, salvo diversa autorizzazione del Direttore. Per le manifestazioni straordinarie l'ora di convocazione viene fissata dal Direttore secondo le necessità del caso.

ART. 7) – Il Cantore deve collaborare al funzionamento dell'Istituto anche in relazione alla gestione delle parti corali, contenute nelle cartelle allo scopo predisposte per l'esecuzione delle prove e funzioni, seguendo le indicazioni del Direttore della Cappella Civica.

ART. 8) – Per ogni prestazione relativa al presente atto, il Comune di Trieste corrisponderà al Cantore un compenso lordo di Euro 50,00.- comprendente le quote contributive (ex E.N.P.A.L.S.) nella misura prevista dalle disposizioni normative in vigore, per ogni effettiva presenza alle esecuzioni – celebrazioni liturgiche con partecipazione alle prove a titolo gratuito - per un massimo di 82 presenze nell'ambito del periodo di validità del presente atto.

ART. 9) I compensi saranno liquidati mensilmente a seguito della presentazione di note competenze/fatture previa verifica che il Cantore ha adempiuto puntualmente all'espletamento dei compiti affidatigli.

ART. 10) Il Cantore recede dal presente contratto mediante comunicazione scritta, da trasmettersi all'Amministrazione comunale con lettera raccomandata, con un preavviso di 10 giorni.

ART.11) Il Cantore che per cinque volte non partecipi senza giustificato motivo all'attività del programma della Cappella Civica è considerato rinunciatario e non si procederà più alla sua chiamata.

ART. 12) Il Comune si riserva di cedere il presente contratto a terzi. In tal caso invierà la comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Cantore, il quale, entro i successivi quindici giorni, dovrà dare o meno il suo consenso.

ART. 13) Il Cantore dichiara di essere / non essere in possesso della partita I.V.A. e che trattasi di lavoro autonomo dei lavoratori dello spettacolo. Il rapporto contrattuale fra il Comune di Trieste e il cantore è contenuto totalmente nel presente atto, sicché dallo stesso non sorgano rapporti di sorta, fatte salve le disposizioni vigenti in materia.

ART. 14) Il Cantore nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013, n. 62, che viene consegnato in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

ART. 15) Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la presente contratto sono a carico del Cantore.

ART. 16) Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 17) Agli effetti del presente contratto il Cantore dichiara il proprio domicilio fiscale a Trieste all'indirizzo summenzionato.

Il valore presunto del presente atto è di Euro 4.100,00.
Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, il dichiara di approvare specificatamente tutti gli articoli del presente atto.